

STATUTO

Art.1 - Viene costituita l'ASSOCIAZIONE DONATORI MIDOLLO OSSEO - REGIONE LOMBARDIA organizzazione non lucrativa di utilità sociale, in breve ADMO - REGIONE LOMBARDIA ONLUS con sede legale in Milano, Via Aldini n. 72.

Art.2 - L'Associazione è apartitica, aconfessionale, non ammette discriminazioni di sesso, razza, lingua, nazionalità, religione, ideologia politica ed esclude qualsiasi fine di lucro e persegue finalità di solidarietà sociale. L'Associazione opera nel settore I (assistenza sociale - socio sanitaria) secondo l'art. 10 del D.Lgs. 460/97. L'Associazione si prefigge i seguenti scopi nell'ambito territoriale della Regione Lombardia:

- a) svolgere opera di sensibilizzazione presso la popolazione per diffondere la conoscenza dei problemi inerenti alla donazione del midollo osseo e di cellule staminali e al loro trapianto;
- b) promuovere iniziative atte a potenziare gli scopi che i donatori si prefiggono, sia sotto il profilo sociale che legislativo;
- c) promuovere la formazione di gruppi di volontari che operino sul territorio con le stesse finalità dell'Associazione medesima;
- d) collaborare con i centri di tipizzazione tessutale allo scopo di facilitare l'espletamento della tipizzazione medesima; nonché contribuire all'attività dei centri trapianto per il loro potenziamento;
- e) stimolare e favorire la ricerca nel settore delle malattie interessate dal trapianto di midollo osseo e di cellule staminali;
- f) essere di supporto, se necessario, al donatore rivelatosi compatibile con un paziente in attesa di trapianto di midollo osseo o di cellule staminali;
- g) aiutare chiunque abbia problemi inerenti il trapianto di midollo allogenico, o di cellule staminali;
- h) essere di supporto all'organizzazione medica preposta al funzionamento del Registro Regionale e del Registro Nazionale dei donatori di midollo osseo;
- i) favorire i contatti con analoghe associazioni italiane ed estere, allo scopo di coordinare azioni di interesse comune;
- j) promuovere iniziative a carattere culturale e documentaristico.

L'organizzazione non svolgerà attività diverse da quelle istituzionali, ad eccezione di quelle ad essa direttamente connesse.

Art. 3 - L'Associazione non ha alcuno scopo commerciale o di lucro nello svolgimento della propria attività. L'Associazione ha il divieto della distribuzione, anche indiretta, di utili o avanzi di gestione, nonché di fondi o riserve, durante tutta la sua durata, salvo che nei casi imposti o consentiti dalla legge a favore di altre ONLUS che per legge, statuto o regolamento facciano parte della medesima ed unitaria struttura. Gli eventuali utili o gli avanzi di gestione devono essere impegnati per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

Art. 4 - Possono far parte dell'Associazione in qualità di soci tutti quei cittadini che:

- a) vengono inseriti nel Registro Regionale donatori di midollo osseo e accettano il principio che la donazione è volontaria, anonima e gratuita (soci ordinari);
- b) si rendono benemeriti dell'Associazione (soci sostenitori e soci onorari).

Art. 5 - L'iscrizione all'Associazione da parte dei soci è gratuita.

E' esclusa ogni limitazione in funzione della temporaneità della partecipazione dei soci alla vita associativa.

Art. 5 bis - E' prevista l'esclusione del socio per condotta incompatibile con i principi e con lo statuto dell'Associazione. Sull'esclusione decide il Consiglio Direttivo, sentito il parere consultivo del proponente e del socio, con delibera da pubblicarsi sul notiziario dell'Associazione. E' possibile il recesso del socio in qualunque momento, da comunicarsi all'Associazione per mezzo di lettera raccomandata con ricevuta di ritorno.

Art. 6 - Organi dell'Associazione sono:

- a) l'Assemblea generale dei soci;
- b) il Consiglio Direttivo;
- c) il Comitato Scientifico;
- d) i Revisori dei Conti.

Art. 7 - L'Assemblea generale ordinaria dei soci viene convocata una volta all'anno in quella sede che il presidente riterrà più opportuna per l'approvazione del rendiconto morale e finanziario dell'Associazione, a mezzo di avviso evidenziato pubblicato sul notiziario dell'Associazione, inviato all'indirizzo di ciascun socio almeno due mesi prima della data di riunione, oppure in via alternativa, a mezzo di invito personale all'indirizzo di ciascun socio, almeno 15 giorni prima della data di riunione. Con quest'ultima modalità verrà convocata tutte le volte che il Consiglio Direttivo lo riterrà opportuno e quando sia fatta richiesta motivata da almeno 1/10 dei soci.

Art. 8 - L'Assemblea ordinaria è valida in prima convocazione con la presenza di almeno la metà degli iscritti e in seconda convocazione qualunque sia il numero dei presenti.

Art. 9 - L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo o, in sua assenza, dal Vice Presidente. Su proposta del Presidente, l'Assemblea nominerà un segretario per la redazione del verbale.

Art. 10 - Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei votanti con votazione palese o segreta così come vorrà, volta per volta, stabilire l'Assemblea, su proposta del Presidente.

Art. 11 - L'Assemblea generale ordinaria dei soci approva il bilancio, nomina da un minimo di 10 a un massimo di 15 membri del Consiglio Direttivo, i Revisori dei Conti e delibera sulle questioni che riguardano gli scopi dell'Associazione.

Art. 12 - L'Assemblea generale straordinaria viene convocata per deliberare sulle modifiche dello statuto, sullo scioglimento dell'Associazione o su qualsiasi argomento che, per la sua importanza, possa modificare gli scopi dell'Associazione stessa. Per le modalità di convocazione e di validità dell'Assemblea straordinaria valgono gli artt. 7, 8 e 9. Per deliberare sullo scioglimento

dell'Associazione e sulla devoluzione del patrimonio è necessario il voto favorevole dei 3/4 degli associati. Negli altri casi le delibere sono prese secondo quanto espresso nell'art. 10.

Art. 13 - Nelle votazioni in Assemblea generale ordinaria e straordinaria non sono ammesse deleghe. Ogni socio maggiore di età ha diritto ad un voto.

Art. 14 - La convocazione dell'Assemblea straordinaria viene fatta dal Presidente su delibera del Consiglio Direttivo. La convocazione è obbligatoria quando ne sia fatta richiesta motivata da almeno 1/10 dei soci.

Art. 15 - Il Consiglio Direttivo è costituito da un minimo di 10 a un massimo di 15 membri eletti dall'Assemblea generale dei soci, di cui 5 scelti fra i 10 candidati proposti dal Comitato Scientifico. I membri del Consiglio Direttivo possono essere revocati dall'Assemblea generale dei soci. Il Consiglio Direttivo può dichiarare decaduto il consigliere rimasto assente per tre volte consecutivamente alle convocazioni del medesimo; in tal caso il posto resosi vacante sarà assegnato al primo dei non eletti, mantenendo la proporzione originale. Il Consiglio Direttivo elegge fra i suoi membri: un Presidente, un Vice Presidente, un Tesoriere e un Segretario.

Art. 16 - Il Consiglio Direttivo ha il compito di rendere esecutive le deliberazioni dell'Assemblea dei soci ed ha i poteri per la gestione ordinaria dell'Associazione. Esso cura, inoltre, che vengano realizzate le finalità sociali e pronunzia sull'espulsione dall'Associazione di quegli iscritti che per la loro condotta, o per inosservanza dello Statuto, abbiano perso i requisiti necessari per far parte dell'Associazione stessa.

Art. 17 - Il Consiglio Direttivo dura in carica tre anni e i suoi membri possono essere rieletti. Esso si riunirà almeno tre volte l'anno con frequenza regolare, nonché ogni volta che il Presidente lo riterrà necessario. Le deliberazioni del Consiglio Direttivo sono prese a maggioranza di voti e sono valide, purché sia presente almeno la metà più uno dei membri; in caso di parità prevale il voto espresso dal Presidente.

Art. 18 - Il Presidente del Consiglio Direttivo rappresenta l'Associazione di fronte ai terzi e in giudizio, dura in carica quanto il Consiglio che lo ha nominato e non può essere rieletto più di una volta consecutivamente. In sua assenza viene sostituito dal Vice Presidente.

Art. 19 - Il Comitato Scientifico è costituito dai Direttori/Primari o loro rappresentanti dei centri trasfusionali lombardi ed eventuali altre strutture pubbliche della Regione Lombardia che attuano la tipizzazione tissutale per i donatori di midollo osseo e dei centri o divisioni cliniche che effettuano il trapianto di midollo osseo, sempre nell'ambito della Regione Lombardia.

Art. 20 - I compiti del Comitato Scientifico sono:

- a) scegliere i 10 candidati da sottoporre all'Assemblea generale dei soci per la nomina di 5 membri del Consiglio Direttivo;
- b) definire i protocolli scientifici dell'Associazione.

Art. 21 - Quale organo di controllo potrà essere alternativamente nominato o un Collegio dei Revisori, composto da tre membri, o un Revisore Unico, i quali devono essere dotati di adeguata professionalità. Tale organo avrà il compito di controllare tutta la gestione contabile dell'associazione, durerà in carica tre anni ed i suoi componenti sono rieleggibili.

Art. 22 - In caso di decadenza di revoca di un membro del Consiglio Direttivo, subentra in carica il primo dei soci non eletti e, a parità di voti, il più anziano, mantenendo la proporzione originale. In caso di decadenza o revoca del Presidente del Consiglio Direttivo, questo, reintegrato come sopra, eleggerà tra i suoi membri il nuovo Presidente. Lo stesso dicasi per decadenza o revoca di un membro del Consiglio Direttivo investito di cariche particolari.

Art. 22 bis - L'esercizio sociale si chiude al 31 dicembre di ogni anno. Alla fine di ogni anno il Consiglio Direttivo provvede alla compilazione del rendiconto finanziario, che dovrà essere presentato all'Assemblea generale dei soci per l'approvazione, entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio, corredato dalla relazione del Collegio dei Revisori dei Conti. Il rendiconto approvato diventa parte integrante del verbale di Assemblea, viene depositato nella sede dell'Associazione ed è a disposizione di chiunque ne faccia richiesta.

Art. 23 - L'eventuale scioglimento dell'Associazione deve essere deliberato dall'Assemblea straordinaria dei soci che, in tal caso, dovrà nominare uno o più liquidatori. I beni che residuano dopo l'esaurimento della liquidazione sono devoluti ad altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale operanti in identico o analogo settore, secondo le indicazioni dell'assemblea che nomina il liquidatore, salvo diversa destinazione imposta dalla legge, sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3, comma 190, della legge 662/96. In nessun caso possono essere distribuiti beni, utili e riserve ai soci.

Art.24 - Tutte le cariche dell'Associazione sono gratuite.

Art. 25 - Il patrimonio dell'Associazione è costituito da titoli di stato vincolati per un controvalore di Euro 26.000,00 (ventiseimila virgola zero zero). Il patrimonio potrà essere incrementato da eredità, lasciti e donazioni con tale specifica destinazione, e da ogni altra entrata destinata ad incrementarlo per delibera del Consiglio Direttivo. Spetta al Consiglio Direttivo decidere gli investimenti del patrimonio. I redditi del patrimonio ed ogni entrata non destinata ad incrementarlo, come contributi pubblici e privati e proventi di iniziative promosse dal Consiglio Direttivo, costituiscono i mezzi per lo svolgimento delle attività associative.

Art. 26 - Per quanto non contemplato nel presente Statuto, si rinvia al Codice Civile ed alle altre leggi in materia.

Approvato dall'Assemblea Generale Annuale dei Soci di ADMO Regione Lombardia in data 10 aprile 2010